

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014
422/2014/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E DISPOSIZIONI INA MATERIA DI
BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 agosto 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 501/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 501/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 520/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 520/2013/R/gas) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 552/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 552/2013/R/gas);
- il documento di consultazione dell'Autorità 2 febbraio 2014, 44/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 44/2014/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- il documento di consultazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 373/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 373/2014/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- il regolamento della piattaforma per il bilanciamento predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall'Autorità con deliberazione 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11, e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: Regolamento PBgas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00:
 - l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità dei servizi;
 - le imprese di trasporto adottano codici di rete coerenti con tale regolazione, che sono sottoposti all'Autorità per l'approvazione;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ha disposto che il GME organizzi e gestisca una piattaforma per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto, in sessioni giornaliere, di volumi di gas per il bilanciamento (di seguito: piattaforma per il bilanciamento), secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, stabilite in un regolamento da pubblicare previa consultazione dei soggetti interessati ed approvazione dell'Autorità;
- con la deliberazione 353/2013/R/gas, l'Autorità ha disposto che Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) aggiornasse quotidianamente (e in prima applicazione almeno settimanalmente) i volumi effettivi massimi erogabili dal proprio sistema di stoccaggio durante la fase di erogazione e li assegnasse pro quota a ciascun utente; tale previsione ha l'obiettivo di rendere disponibile la massima flessibilità agli utenti nel rispetto dei vigenti obiettivi di sicurezza prospettica del sistema, una maggiore fruibilità del servizio rispetto ad una disponibilità di punta di erogazione costante nel mese e conseguentemente ad aumentare il valore derivante dalla disponibilità delle capacità di stoccaggio;
- con la deliberazione 446/2013/R/gas, l'Autorità ha integrato la disciplina di bilanciamento di merito economico del gas naturale, definendo le modalità di funzionamento della sessione di mercato prevista dalla deliberazione 538/2012/R/gas (di seguito: sessione di mercato *locational*) e prevedendo, tra le altre cose, che anche la flessibilità consentita dalla gestione del gas presente nella rete di trasporto (*line-pack*) fosse resa disponibile nell'ambito della sessione di mercato *locational*;

- con la deliberazione 552/2013/R/gas, l’Autorità ha previsto che Snam Rete Gas trasmettesse all’Autorità una proposta relativa alla messa a disposizione, nell’ambito della sessione di mercato *locational*, di quantitativi di gas corrispondenti a prestazioni di erogazione ulteriori rispetto a quelle già rese disponibili ai sensi della deliberazione 353/2013/R/gas, a condizione che essi, combinandosi con offerte di reintegro di pari volume e con consegna nei giorni successivi, non compromettano le prestazioni di stoccaggio attese per la rimanente durata della fase di erogazione (punti 1 e 2 della deliberazione 552/2013/R/gas);
- con il documento per la consultazione 44/2014/R/gas è stata posta in consultazione la possibilità che fossero oggetto di pubblicazione da parte di Snam Rete Gas e Stogit, in quanto costituiscono informazioni funzionali anche alla corretta valorizzazione dello stoccaggio, oltre che alla gestione del bilanciamento, i limiti e le modalità con i quali sono determinate:
 - a) da Snam Rete Gas, le prestazioni di *line-pack* e di stoccaggio rese disponibili nell’ambito della sessione di mercato *locational* ai sensi della deliberazione 446/2013/R/gas;
 - b) da Stogit, le prestazioni aggiuntive di stoccaggio di cui alle deliberazioni 353/2013/R/gas e 552/2013/R/gas;
- le risposte al documento per la consultazione 44/2014/R/gas mostrano una condivisione dell’obiettivo di assicurare la trasparenza in merito allo stato della rete e in particolare delle risorse aggiuntive di stoccaggio e *line-pack* che possono essere rese disponibili agli utenti per il bilanciamento; alcune risposte hanno sottolineato come la pubblicazione di tali informazioni sia in linea con le *best-practice* europee e sollecitano l’applicazione di penali in caso di incompletezza o mancato rispetto delle scadenze previste;
- con particolare riferimento alle risorse di flessibilità nella sua disponibilità, di cui alla precedente lettera a), Snam Rete Gas ha evidenziato che per la precisa determinazione della quota delle stesse risorse che è possibile rendere disponibile nell’ambito della sessione *locational*, sia necessario disporre di dati aggiornati relativamente ai flussi attesi; e che, conseguentemente, sia opportuno mantenere i termini e le modalità di pubblicazione che l’attuale versione del codice di rete individua nell’ambito della pubblicazione delle informazioni per il bilanciamento effettuata successivamente all’ultimo termine di rinomina precedente lo svolgersi della sessione;
- con riferimento alle prestazioni, di cui alla precedente lettera b), il comma 9.4 della deliberazione 85/2014/R/gas ha previsto che le imprese di stoccaggio pubblicino sul proprio sito internet, prima dello svolgimento delle procedure di allocazione annuale per il 2014, i criteri in base ai quali determinano le prestazioni di erogazione aggiuntive di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas e 552/2013/R/gas;
- i criteri definiti da Stogit e pubblicati sul proprio sito, appaiono non completamente esaustivi e coerenti con le previsioni di riferimento, posto che:

- a) per quanto riguarda la prestazione aggiuntiva di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas, non è precisato che la capacità aggiuntiva è determinata in modo da rendere disponibile la massima prestazione di erogazione nel periodo immediatamente successivo a quello di valutazione;
- b) per quanta riguarda la prestazione aggiuntiva di cui alla deliberazione 552/2013/R/gas:
 - pongono un limite ulteriore rispetto a quanto previsto nella delibera nella parte in cui prevedono che esse siano determinate “*in funzione della previsione del minor volume erogato nel fine settimana, sulla base dell’analisi statistica degli ultimi anni, rispetto alla capacità di erogazione contrattuale*”;
 - non individuano modalità di determinazione dell’orizzonte temporale di reintegro dei quantitativi eventualmente erogati;
- il limite, individuato da Stogit e richiamato alla precedente lettera b), ancorché cautelativo da un punto di vista della sicurezza del sistema, dovrebbe considerare non solo le minori erogazioni da stoccaggio tipiche dei fine settimana, ma anche altri elementi connessi a variazioni in aumento delle immissioni in rete diverse dalle immissioni da stoccaggio nei periodi futuri oggetto di reintegro; ad esempio, che le immissioni in rete nei fine settimana potrebbero essere mantenute agli stessi livelli dei giorni feriali;
- in base al codice di rete, l’orizzonte temporale di reintegro, di cui alla precedente lettera b) è, in prima applicazione, fissato al secondo giorno successivo a quello di utilizzo; tale termine potrebbe risultare, in particolare nel periodo iniziale della fase di erogazione, eccessivamente ridotto rispetto al limite posto dalla deliberazione 552/2013/R/gas (mantenimento delle prestazioni attese mediante il reintegro);
- d’altra parte, un allungamento eccessivo potrebbe essere controproducente ai fini della disponibilità di risorse del bilanciamento nel periodo di reintegro: infatti, poiché la valorizzazione della risorsa di stoccaggio di cui alla deliberazione 552/2013/R/gas sconta una valutazione degli operatori circa lo stato di tensione del sistema atteso al momento del reintegro, un periodo troppo esteso potrebbe comportare una maggiore incertezza e aleatorietà della predetta valutazione che potrebbe riflettersi in una valorizzazione della risorsa non coerente con le situazioni di tensione del bilanciamento che possono presentarsi al momento del reintegro. Infatti, nel caso che nel periodo di reintegro, lontano nel tempo, si verifici una nuova condizione di tensione sul sistema (non prevista dal mercato), si potrebbe determinare una riduzione delle risorse disponibili per il bilanciamento, in quanto quelle esistenti sono già impiegate per il reintegro;
- le modalità e i criteri della messa a disposizione di prestazioni aggiuntive di line-pack e stoccaggio devono essere chiariti anche al fine di potere, in una fase successiva, definire gli obiettivi che saranno oggetto dell’incentivazione per le società Snam e Stogit, secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 373/2014/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 9 giugno 2014, Snam Rete Gas, in esito al processo di consultazione, ha inviato all'Autorità una proposta di aggiornamento del codice di trasporto (prot. Autorità n. 16507) relativa alla messa a disposizione degli utenti di un applicativo informativo per la gestione delle richieste di apertura/chiusura dei punti di riconsegna;
- la proposta, di cui al punto precedente, contiene alcune precisazioni al testo del capitolo 9 e del glossario del codice di trasporto relativamente ai processi di gestione dell'intervento del responsabile del bilanciamento nell'ambito della sessione di mercato *locational*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- è stata rappresentata l'esigenza di uniformare il numero di decimali con i quali sono individuati nel codice di rete il valore della funzione di costo applicata all'utilizzo delle risorse di flessibilità rese disponibili nell'ambito della sessione di mercato *locational* (*line-pack*, prestazione di erogazione di cui alla deliberazione 552/2013/R/gas, e prestazione di stoccaggio delle imprese di trasporto) con il numero di decimali dei prezzi delle offerte negoziate nell'ambito della sessione di mercato *locational* al fine di consentire una maggiore efficienza nella gestione della medesima sessione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno prevedere che Snam Rete Gas pubblichi i criteri e i vincoli per la determinazione della quota delle risorse (line pack e capacità di stoccaggio) nella propria disponibilità che possono essere rese disponibili nella sessione di mercato *locational*;
- sia opportuno che Stogit integri i criteri pubblicati ai sensi del comma 9.4 della deliberazione 85/2014/R/gas:
 - per quanto riguarda le prestazioni di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas, in linea con l'obiettivo di rendere disponibile la massima prestazione di erogazione nel periodo immediatamente successivo a quello di valutazione;
 - per quanto riguarda le prestazioni di cui alla deliberazione 552/2013/R/gas, considerando anche le minori erogazioni da stoccaggio nei fine settimana derivanti da un mantenimento dei livelli di immissione in rete pari a quelli rilevati nei giorni feriali nonché con criteri che consentono un periodo di reintegro dei quantitativi di gas più esteso rispetto a quello transitoriamente previsto per quanto compatibile con l'esigenza di sicurezza del sistema e con la coerente valorizzazione della risorsa;

- le integrazioni di cui ai due precedenti alinea devono intendersi quali requisiti minimi di dette informazioni e ciò senza pregiudizio alla pubblicazione di ulteriori criteri, sotto forma anche di formule, grafici o tabelle che consentano di stimare al meglio e in forma parametrica le prestazioni del sistema degli stoccaggi in funzione dello svasso e della punta effettivamente utilizzata;
- approvare, per quanto di competenza dell’Autorità, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 9 giugno 2014 in quanto coerente con l’esigenza di incrementare l’efficienza dei processi gestionali del medesimo codice, modificata:
 - prevedendo l’allineamento del numero dei decimali con i quali, al Capitolo 9, § 3.1.2.1, sono espresse le funzioni di costo applicate all’utilizzo delle risorse di flessibilità rese disponibili nell’ambito della sessione di mercato *locational* con lo standard adottato per i prezzi delle offerte negoziate presso la medesima sessione

DELIBERA

1. di prevedere che Snam Rete Gas pubblichi sul proprio sito internet;
 - a) i criteri adottati per la determinazione dell’entità delle risorse di *line-pack* e capacità di stoccaggio di cui dispone, che possono essere rese disponibili nell’ambito della sessione di mercato *locational* ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11;
 - b) il volume massimo disponibile in applicazione ai suddetti;
2. di prevedere che Stogit integri i criteri pubblicati ai fini della determinazione delle prestazioni aggiuntive di stoccaggio di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas in linea con l’obiettivo di rendere disponibile la massima prestazione di erogazione nel periodo immediatamente successivo a quello di valutazione;
3. di prevedere che Stogit integri i criteri pubblicati ai fini della determinazione delle prestazioni aggiuntive di stoccaggio di cui alla deliberazione 552/2013/R/gas;
 - a) considerando anche le minori erogazioni da stoccaggio nei fine settimana derivanti da un mantenimento dei livelli di immissione in rete pari a quelli rilevati nei giorni feriali;
 - b) determinando un periodo di reintegro dei quantitativi di gas oggetto delle medesime prestazioni pari al minore fra:
 - dieci giorni;
 - il termine oltre il quale, in assenza di reintegro e considerando un utilizzo integrale delle prestazioni disponibili agli utenti, potrebbe venire meno dell’assicurazione, per la residua fase di erogazione, di un livello di prestazioni non inferiore a quelle massime associate alle capacità conferite e ai margini tecnici per la sicurezza del sistema;

4. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 9 giugno 2014 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), con le seguenti modifiche:
 - a) al capitolo 9, § 3.1.2.1, punto 1. il numero 0,136 è sostituito da 0,14;
 - b) al capitolo 9, § 3.1.2.1, punto 2. il numero 0,329 è sostituito da 0,33;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas e Stogit in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
6. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete, come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 4, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni